



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1669

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2023 n. 727 avente ad oggetto i criteri per la concessione del contributo provinciale per la nascita o l'adozione del terzo figlio o di figli successivi nonché le modalità e tempi per la relativa erogazione. - Art 6, comma 1 bis, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n 1.

Il giorno **15 Settembre 2023** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art 6, comma 1 bis della Legge provinciale sul benessere familiare 2 marzo 2011 n 1 così come introdotto dall'articolo 25 della Legge provinciale 29 dicembre 2022 n. 20 – Legge di stabilità provinciale 2023 - sancisce che, al fine di agevolare le famiglie numerose con specifici interventi, la Provincia Autonoma di Trento, per l'anno 2023, concede un contributo una tantum di euro 5.000,00 alla nascita o adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo e demanda a deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione dei criteri per la concessione del contributo, le modalità e i tempi della sua erogazione nonché ogni altro aspetto per l'attuazione dell'istituto.

Con deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2023, n 727 sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi provinciali alla nascita o adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo.

L'attuazione della misura è prevista in capo all'Agenzia provinciale per la previdenza integrativa (APAPI) con riferimento ai genitori che beneficiano dell'Assegno unico provinciale e in capo all'Agenzia per la coesione sociale con riferimento ai genitori che non possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale.

Con l'art 34, commi 1, della Legge provinciale 8 agosto 2023, n 9 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025” è stato soppresso il limite temporale riferito ai soli figli nati nell'anno 2023 per il riconoscimento del contributo e pertanto la misura è stata resa stabile.

Al successivo comma 9 dell'art 34 della citata Legge provinciale 9/2023 è stato inoltre stabilito che il contributo una tantum di euro 5000,00 è riconosciuto anche con riguardo ai figli nati entro il 31 dicembre 2022 se la data presunta del parto era prevista successivamente a tale data.

Ciò premesso si propone di modificare l'Allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2023 n. 727 al fine di recepire nelle disposizioni di attuazione del citato articolo 6 della Legge provinciale 1/2011, le modifiche apportate con la Legge provinciale 9/2023

Sulla presente proposta di deliberazione sono stati chiesti i pareri delle strutture di merito di cui alla deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016, nonché il parere dell'Agenzia provinciale per l'Assistenza e Previdenza Integrativa che si sono espressi in senso favorevole sulla proposta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 25 della Legge provinciale 29 dicembre 2022, n 20 – Legge di stabilità provinciale che ha integrato l'art 6 comma 1 bis della legge 2 marzo 2011, n 1 sul benessere familiare;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2023, n 727;
- visto l'articolo 34 , commi 1 e 8, della Legge provinciale 8 agosto 2023 , n 9 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 di data 23 dicembre 2021, con la quale è stato riapprovato l'atto organizzativo della Provincia ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- visto il DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 concernente il Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” e s.m., in particolare l'articolo 10;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e tenuto conto del principio dell'esigibilità della spesa;
- visti i pareri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 6 del 15 gennaio 2016, nonché il parere dell'Agenzia per l'assistenza e previdenza integrativa;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2023 , n 727, avente ad oggetto “Criteri per la concessione di contributi provinciali alla nascita o adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo – art. 6 comma 1bis della Legge provinciale 1 marzo 2011, n. 1 e ss.mm. e ii.”, nel seguente modo:
 - a) all'articolo 1:
 - al comma 1 le parole “nel periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole “con riferimento alle nascite o adozioni a decorrere dal 1 gennaio 2023,”
 - al comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis Il contributo è riconosciuto anche ai genitori per i figli nati entro il 31 dicembre 2022 se la data presunta del parto, risultante da certificazione medica ospedaliera o specialistica, era stata indicata nel corso dell'anno 2023”;
 - b) all'articolo 2 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In alternativa al requisito di cui alla precedente lettera b), per chi non beneficia di altre prestazioni relative all'Assegno unico provinciale, il possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF, riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a euro 50.000,00. (Per le domande presentate nell'anno 2023: Modello Redditi Persone Fisiche 2022, Quadro RN, rigo RN1 colonna 1, Modello 730-3 Redditi 2021, rigo 137, Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2022 – certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale - dati fiscali, punti 1, 2, 3, 4 e 5, Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2022 – certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - dati fiscali, punto 8. Per le domande presentate in anni successivi il riferimento è ai medesimi dati dei rispettivi modelli o certificazioni che attestano il reddito del nucleo familiare del secondo anno antecedente l'anno di nascita o adozione dei figli). Il reddito complessivo ai fini IRPEF include il reddito di entrambi i genitori anche se non facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico (come risultante dai registri anagrafici comunali).”;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole “nel periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole “dal 1 gennaio 2023.”;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole “con riferimento all'Assegno unico provinciale del periodo 1 luglio 2023 – 30 giugno 2024. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 30 settembre 2024” sono sostituite con le parole “con riferimento alla disciplina dell'Assegno unico provinciale vigente il mese di nascita o adozione del terzo figlio o figli successivi al terzo;

e) all'articolo 5:

- comma 1 le parole “su una mensilità riferita la periodo 1 luglio 2023- 30 giugno 2024” sono sostituite con le parole “su una mensilità dell'Assegno unico provinciale”
- al comma 2 la lettera b) le parole “del Bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2023 e 2024” sono soppresse;

f) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

“art 6 bis
Disposizioni transitorie

1. La domanda per ottenere il contributo per i figli nati entro il 31 dicembre 2022 con data presunta del parto, risultante da certificazione medica ospedaliera o specialistica, nel corso dell'anno 2023, è presentata all'Agenzia per la coesione sociale entro il 31 ottobre 2023 a pena di inammissibilità.

2. Con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale è approvata la modulistica per la presentazione della domanda. Alla domanda è allegata una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:

- a) la data di nascita del/i figli per il/i quali è chiesto il contributo;
- b) la data presunta del parto risultante attestata da risultante da certificazione medica ospedaliera o specialistica;
- c) la residenza in provincia di Trento in via continuativa da almeno due anni da parte del genitore richiedente che risiede anagraficamente con il nuovo nato e almeno altri due figli;
- d) per i nuclei familiari che non possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale , il reddito complessivo ai fini Irpef del nucleo familiare anagrafico del/i figlio/i per il/i quale/i è chiesto il contributo, comprensivo del reddito complessivo ai fini IRPEF di entrambi i genitori anche se non facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico;
- e) per i nuclei familiari che possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale, l'indicatore della condizione economica patrimoniale (ICEF) non superare a 0,40 determinato con le modalità stabilite per l'accesso all'Assegno di natalità previsto dall'art. 8 bis, comma 4 della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.e i. (quota C dell'Assegno unico provinciale.

3. Alle domande presentate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2023 , n 727 in quanto compatibili.

4. di quantificare in euro 40.000 la maggiore spesa derivante dalla modifica di cui al precedente punto 1, lettera a) secondo allinea;

5. di prenotare l'importo di 40.000 di cui al precedente punto 2, coerentemente con l'esigibilità della spesa, sul capitolo 402614 dell'esercizio finanziario 2023;

6. di fare fronte alla maggiore spesa derivante dalla modifica di cui al precedente punto 1, lettera a) primo allinea:

- con i fondi stanziati sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa che saranno integrati con le risorse autorizzate con la legge di assestamento del bilancio provinciale 2023-2025 (legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9) per i contributi destinati ai genitori che possono beneficiare dell'Assegno Unico provinciale;

- con i fondi disponibili sul capitolo 402614 del bilancio provinciale che sono stati integrati con la legge di assestamento del bilancio provinciale 2023-2025 (legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9) per i contributi destinati ai genitori che non possono beneficiare dell'Assegno Unico provinciale.”

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).